

ECC.MO TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART. 414 c.p.c.

con richiesta di notifica per pubblici proclami

nell'interesse della Dottoressa **Mariasilvia Giamberini** (C.F.: GMB MSL 66C69 G702N), nata a Pisa il 29.03.1966 e residente in San Giuliano Terme-fraz. Agnano (PI), Via Raffaello Sanzio n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. **Elisa Vannucci Zauli** (C.F.: VNNLSE80B42G628K; telefax: 0584/365932 - E-mail pec: [eli-sa.vannuccizauli@firenze.pecavvocati.it](mailto:elisa.vannuccizauli@firenze.pecavvocati.it)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lido di Camaiore, Via Montecastrese n. 7/9, come da mandato in calce al presente atto, in foglio separato, sottoscritto in originale e con firma digitale e congiunto mediante strumenti informatici (in proposito ricordiamo che la Cass. civ., SSUU, n. 10143/12 ha stabilito che l'indicazione della PEC in atti supera l'onere, per il legale che svolga attività giudiziaria fuori dal distretto di appartenenza, di domiciliare la causa presso collega esercente nel distretto del Giudice adito);

contro

- il **CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Firenze (FI), Via degli Arazzieri, n. 4;

nei confronti

di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria concorsuale (**doc. 3**), relativa ai candidati per i 127 posti per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca V livello professionale, approvata dal Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane del CNR in data 29.12.2017 (nello specifico, quelli occupanti le posizioni dalla 139 alla 1);

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente alla progressione dal livello VI al livello V del profilo di



Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (come chiarito anche nelle premesse del bando), con conseguente condanna del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche ad inquadrare la ricorrente nel livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed a corrispondere le differenze retributive e contributive alla stessa spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo;

previa occorrendo, la disapplicazione
ai sensi dell'art. 5, all. E, della L. 2248/1865

in quanto illegittimi

- del provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017 (**doc. 3**) con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 dell'1.06.2017 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012, relativa alla progressione dal livello VI al livello V nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca V livello professionale; nonché,

ove occorrer possa

PER ANNULLAMENTO,

IN PARTE QUA

- del Bando n. 364.259 dell'1.06.2017 e successiva rettifica del 30.10.2017 (**doc. 1**), con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto una selezione interna per titoli, ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012, per complessivi 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del C.N.R., tra cui, per quanto qui interessa, 127 posti per il passaggio dal livello VI al livello V del profilo "Collaboratore tecnico Enti di Ricerca (CTER)";
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 160 del 21.12.2016 (**doc. 6**);
- del verbale n. 1/2017 (**doc. 7**), con cui la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione;
- della Scheda di valutazione titoli contenente i punteggi assegnati dalla Commissione esa-



minatrice alle categorie dei titoli B) e C) prodotti dal ricorrente (**doc. 4**);

- del verbale n. 9/2017 (**doc. 9**), con cui la Commissione esaminatrice ha attribuito i punteggi distinti per categorie di titoli ed il punteggio complessivo alla Dott.ssa Giamberini;

- tutti gli atti della procedura presupposti, connessi o consequenziali (tra cui tutti i verbali della Commissione), non conosciuti, che possano avere un contenuto lesivo per la ricorrente;

con istanza

per l'autorizzazione a procedere con la notifica ai controinteressati

per pubblici proclami, a mezzo pubblicazione sul sito internet del C.N.R. ex artt. 150 e 151 c.p.c..

* * *

FATTO

A) Con bando n. 364.259 dell'1.06.2017 (**doc. 1**, con allegata rettifica del 30.10.2017), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto una selezione interna per titoli, ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012, per complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del C.N.R., tra cui, per quanto qui interessa, n. 127 posti per il passaggio dal livello VI al livello V del profilo di “Collaboratore tecnico Enti di Ricerca” (CTER).

B) La Dott.ssa Mariasilvia Giamberini, dipendente C.N.R. con numero di matricola 12817, qualifica C.T.E.R. VI livello, in servizio presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa, in data 27.06.2017 presentava la propria domanda di partecipazione al concorso (**doc. 2**), al fine di conseguire il passaggio al livello C.T.E.R. V.

C) All'esito di tale selezione, tuttavia, la Dott.ssa Giamberini ha riportato il punteggio di 68,31, risultando così 140° tra i candidati al passaggio al V° livello del profilo C.T.E.R. e quindi in posizione non utile ai fini della progressione oggetto di concorso (v. **doc. 3**).

D) Tuttavia, dagli atti della procedura selettiva ed in particolare dalla Scheda di valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente, con relativi allegati (**doc. 4**), è emerso però che



molti di essi non sono stati valutati correttamente (in applicazione di clausole illegittime del bando o di criteri non predeterminati dalla Commissione) o non valutati del tutto, in quanto erroneamente ritenuti “non valutabili” o “già valutati”.

Viceversa, se tali titoli fossero stati valutati correttamente, la Dott.ssa Giamberini – come si vedrà nel dettaglio *infra* - avrebbe raggiunto un punteggio idoneo a collocarla in graduatoria in posizione, utile ai fini della progressione orizzontale oggetto del bando.

Alla luce di quanto dedotto, la ricorrente si vede costretta a ricorrere in giudizio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE, SULLA GIURISDIZIONE: qui trattasi di “progressione orizzontale” (ex art. 3 e ss. CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e art. 8 CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 – **doc. 5**), attribuita alla competenza giurisdizionale dell'A.G.O., come confermato, tra gli altri, da Tar Lazio-Roma, Sez. III, nella sentenza 3 settembre 2014, n. 9356, proprio con riferimento ad analoga procedura del CNR.

NEL MERITO:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/90;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487;

- APPLICAZIONE DI UNA CLAUSOLA DEL BANDO ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DI LEGGE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO;

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

La graduatoria impugnata è illegittima, innanzitutto, laddove fa applicazione della clausola del bando di cui all'art. 4, comma 2, che prevede che *“le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un'idoneità in procedure concor-*



suali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010”.

Si tratta, infatti, di una clausola illegittima sia per violazione di legge che per ingiustificata discriminazione tra i candidati.

Per **violazione di legge**, in quanto la vigente disposizione di cui all'art. 15, comma 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*) stabilisce che non si deve dar luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso, fatta eccezione solo per le procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.

E ciò, modificando di fatto la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 3, del DPR 3/1957, che prevedeva la pubblicazione di 2 graduatorie (una dei vincitori del concorso e una dei dichiarati idonei).

In proposito, autorevole dottrina ha evidenziato che la norma non ha abolito l'istituto dell'idoneità, intesa come possibilità per i soggetti collocati in posizione sufficiente ma non immediatamente utile di poter essere successivamente assunti (visto che proprio il medesimo comma 7, nella prima parte, prevede la validità delle graduatorie anche per un determinato periodo dopo la loro pubblicazione); ma viene più semplicemente eliminata la dichiarazione di idoneità, con la conseguenza che nelle procedure concorsuali non dovrebbe darsi più alcun rilievo alle idoneità conseguite in precedenti concorsi (cfr. Busico, Tenore, *La disciplina giuridica dei concorsi nel pubblico impiego*, Giuffrè Ed., 2006, 171; Pozzi, *I concorsi nel pubblico impiego*, Milano, 2002, 229).

Ciò è più che ragionevole, se si considera che un criterio di valutazione connesso all'aver conseguito l'idoneità in precedenti procedure selettive di analogo contenuto niente aggiunge ai titoli e alla esperienza ed anzianità del singolo candidato, mentre crea una **manifesta discriminazione** rispetto ad altri candidati “colpevoli” unicamente di non aver partecipato a procedure analoghe in passato.

Di fatto si realizza solo una doppia valutazione dei titoli (!).



E questo, potenzialmente, anche a danno della stessa Pubblica Amministrazione arruolante, poiché – a parità di titoli – in questo modo verrebbero penalizzati i candidati più giovani (!). Deve pertanto ritenersi illegittima la clausola contenuta nel comma 2 dell'art. 4 del Bando e, analogamente, anche la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 160 del 21.12.2016 (**doc. 6**), la quale – per quanto emerge dalle premesse del Bando stesso - risulta aver previsto *“di formulare il bando di selezione in argomento, prevedendo, all'interno dei titoli valutabili, che “l'eventuale possesso di idoneità acquisita in seguito alla partecipazione a procedure concorsuali bandite dall'Ente dal 1° gennaio 2010, possa essere quantificata in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%”.*

Se dunque la delibera del C.d.A. n. 160/2016 e la citata clausola del Bando sono illegittime nei termini di cui sopra, allora nella selezione in oggetto non avrebbe dovuto trovare spazio la valutazione della “idoneità” conseguita a seguito di pregresse procedure concorsuali bandite dal CNR, la quale tra l'altro ha un valore sproporzionato rispetto agli altri criteri di valutazione (si v. il punto C a pag. 3 del verbale 1 della Commissione – **doc. 7**).

In tal caso, ovvero decurtando ai candidati i 6 punti assegnati per l'idoneità conseguita in precedenti selezioni, e senza neppure computare gli errori di valutazione commessi dalla Commissione di cui si dirà *infra*, **la ricorrente sarebbe risultata 126°, invece che 140° (v. docc. 8 e 8bis), collocandosi così in posizione utile ai fini della progressione orizzontale de qua** (si tenga conto che la decurtazione dei 6 punti non incide su tutti i candidati che possedevano questo “titolo”, perché esso veniva valutato dalla Commissione nella categoria *Titoli professionali e di servizio*, cui sono riservati un massimo di 20 punti, punteggio che alcuni candidati raggiungono anche senza sommare i 6 punti delle precedenti idoneità di concorso).

* * *

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/90;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487;



- APPLICAZIONE DI UN CRITERIO DI VALUTAZIONE NON PREDETERMINATO NEGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIO.

Fermo quanto sopra esposto, la graduatoria impugnata è illegittima anche sotto un altro profilo, e cioè per illegittima applicazione del criterio di valutazione dell'*anzianità di servizio*.

All'art. 2 del Bando (Requisiti di ammissione), infatti, si stabilisce che sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che – alla data del 1° gennaio 2017 - abbiano maturato un'anzianità nel livello immediatamente inferiore dello stesso profilo di appartenenza di almeno quattro anni per i profili tecnici..., ai sensi dell'art. 4, comm1, del CCNL del 13.05.2009.

Nella procedura concorsuale in oggetto, però, l'anzianità di servizio rileva, non solo come requisito di ammissione, ma anche come “titolo valutabile” ai fini della redazione della graduatorie.

Nello specifico, all' articolo 4 del Bando si legge:

Le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti, così ripartiti:

- a) anzianità di servizio punti 25 (punti 35 per i profili di operatore tecnico e operatore di amministrazione);
- b) *formazione punti 10*
- c) *titoli punti 20*
- d) *verifica dell'attività professionale svolta punti 45* (punti 35 per i profili di operatore tecnico e operatore di amministrazione).

Per le modalità di attribuzione di tali punteggi ai singoli candidati, l'art. 7 del Bando riserva alla Commissione il potere di fissare i criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione dei curricula dei candidati (e dunque nel corso della prima riunione).

Così, come risulta dal verbale n. 1 (**doc. 7**), nella 1° seduta tenutasi il 9.10.2017, la Commissione giudicatrice ha stabilito che l'anzianità di servizio *sarà valutata da tabulato fornito dall'Ufficio del Personale CNR* (che è allegato al verbale stesso) *secondo la seguente formu-*



la:

$$X = \frac{25 \times \text{anzianità candidato espressa in giorni netti}}{\text{maggiore anzianità espressa in giorni netti}}$$

E cioè, l'anzianità viene calcolata come rapporto tra i "giorni di servizio netti" del candidato da valutare moltiplicato il punteggio massimo (ovvero qui 25), fratto i "giorni di servizio netti" del candidato che ha maggiore anzianità.

Nient'altro viene previsto in merito al calcolo dell'anzianità; pur tuttavia, la Commissione, senza che ciò fosse previsto in alcuno degli atti della procedura selettiva, risulta aver calcolato l'anzianità di servizio di ogni candidato, **previamente decurtando da essa i 4 anni richiesti come requisito di ammissione al concorso** dall'art. 2 del Bando sopra citato.

Ciò, tra l'altro, nonostante i dati sull'anzianità di servizio dei candidati forniti dall'ufficio competente del CNR (come previsto a pag. 7 del Bando) indicassero l'anzianità complessiva di ognuno, e non quella decurtata dei 4 anni computati come requisito di ammissione alla procedura (v. tabella/scheda ultimo allegato del verbale n. 9 della Commissione – **doc. 9**).

E, neppure successivamente alla valutazione, tale modalità di calcolo dell'anzianità è stata comunicata dalla Commissione ai candidati, che se ne sono accorti solo casualmente (come la ricorrente) nel momento in cui – leggendo i punteggi definitivi indicati, per ciascun titolo valutabile e ciascun candidato, nella II tabella contenuta nel verbale n. 9 della Commissione (**doc. 9**) – hanno riscontrato che il conteggio dei punti attribuiti alla loro anzianità di servizio non corrispondeva agli anni effettivi di anzianità.

Ebbene, tale modalità di calcolo è illegittima, in primo luogo, in quanto non prevista da alcuno degli atti di procedura di gara e soprattutto dal verbale in cui la Commissione giudicatrice a predeterminato i criteri di valutazione dei titoli indicati dal bando (si v. in proposito anche i riscontri del Sindacato – **doc. 10**).

Si ricorda in proposito, infatti, che l'art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 – con cui è stato approvato il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di*



assunzione nel pubblico impiego” – prevede che: “*le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove [...]*”.

La giurisprudenza costante, in merito, ha chiarito che *i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994* “ (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 27.02.2016, n. 1087; idem, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245).

Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: “*La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del D.P.R., n. 487 del 1994)*”; ciò in quanto “*il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa*”.

Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.



Ciò che invece è mancato nel caso che ci occupa, dove la ricorrente ha appreso solo attraverso una autonoma indagine che l'anzianità di servizio risultante dalla graduatoria definitiva era il risultato dell'applicazione della formula sopra ricordata, non all'intera anzianità di servizio maturata da ciascun candidato, ma di tale anzianità decurtata dei 4 anni (non si sa neppure come calcolati, se in giorni netti o meno) richiesti dall'art. 2 del Bando per l'ammissione alla selezione.

*

Tale modalità di calcolo dell'anzianità, poi, oltre a non essere prevista dagli atti della procedura, determina un effetto discriminatorio tra i candidati, atteso che tale decurtazione penalizza maggiormente i candidati con minor anzianità di servizio, come la ricorrente (che è in servizio presso il CNR solo dal 1° aprile 2011).

Facciamo un esempio per comprendere l'effetto della discriminazione.

Un candidato con, ad esempio, **5 anni di servizio**, avrebbe:

Caso a) calcolo dell'anzianità contando l'anzianità di servizio totale: punti 3,12;

Caso b) calcolo dell'anzianità di servizio contando l'anzianità, decurtata di anni 4: punti 0,69;

Differenza tra i due punteggi: punti 2,42 in meno nel caso b).

Un candidato con, ad esempio, **15 anni di servizio**, avrebbe invece:

Caso a) calcolo dell'anzianità contando l'anzianità di servizio totale: punti 9,35;

Caso b) calcolo dell'anzianità di servizio contando l'anzianità meno 4 anni: punti 7,61;

Differenza tra i due punteggi: punti 1,73 in meno nel caso b).

Quindi, in sostanza, il candidato con maggior anzianità si trova con un punteggio maggiorato di 0,69 punti rispetto al candidato con minor anzianità, ovvero con un vantaggio in termini di punteggio assai rilevante e sufficiente a risalire diverse posizioni se si guarda la graduatoria definitiva (**doc. 3**).

Si tratta dunque di un criterio di valutazione del punteggio, oltre che ingiustificato (poiché non previsto da alcuno degli atti di gara), anche manifestamente discriminatorio, e pertanto illegittimo sotto molteplici profili.



La graduatoria andrà pertanto rivista valutando l'anzianità di servizio senza decurtazione dei primi 4 anni, con l'effetto, per la ricorrente, di risalire ben 5 posizioni (dalla n. 140 alla n. 136); il che, insieme alle altre rivalutazioni del punteggio che derivano dal motivo che precede e da quelli che seguiranno, contribuisce a collocare la Dott.ssa Giamberini in posizione utile per la progressione orizzontale in oggetto.

Si veda, in proposito, il complessivo ricalcolo effettuato su tutti i candidati nell'allegato che si produce (**doc. 11**), tenendo conto dell'anzianità (totale) comunicata dallo stesso CNR alla Commissione con la tabella allegata al verbale n. 9 del 28.12.2017 (**doc. 9**) e del fatto che la *maggiore anzianità espressa in giorni netti* (cui sono attribuiti punti 25) è pari a 14446 giorni. La graduatoria che ne deriva è quella di cui all'allegato prodotto come **doc. 12**, nel quale si possono vedere a confronto la graduatoria ufficialmente approvata dalla Commissione (nella quale sono stati decurtati a tutti i candidati 4 anni di anzianità) con la graduatoria ricalcolata dalla ricorrente, computando l'intera anzianità di servizio posseduta da ciascun candidato.

* * *

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2 E 3 LEGGE 241/90;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DETTATI NEL VERBALE 1/2017 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE;

- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;

- ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La graduatoria impugnata è illegittima, infine, nella parte in cui vede la ricorrente collocata in posizione n. 140, con un punteggio di soli 68,31 punti, in quanto la valutazione dei titoli da questa prodotti è avvenuta in violazione dei criteri indicati dal bando e specificati dalla Commissione esaminatrice nei propri verbali.

Come previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale



delle Ricerche (approvato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 0025035 – **doc. 13**), è il bando di concorso ad indicare, *“nel rispetto delle normative vigenti, i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, la tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste...”*.

Ed, infatti, gli artt. 3, 4 e 5 del bando (**doc. 1**) sono deputati a definire le fattispecie di titoli valutabili ed i punteggi ad essi assegnabili dalla Commissione.

In particolare, da tali disposizioni si ricava:

a. che la domanda di partecipazione di ogni singolo candidato è corredata di due allegati:

all. A: composto dalla relazione sull'attività svolta dal candidato nel triennio 2014-2016 e dall'atto di verifica firmato digitalmente dal Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza (v., per la signora Giamberini, all. A al **doc. 2**);

all. B: curriculum del candidato, nel quale dovevano essere indicati i corsi di formazione nonché i titoli culturali, professionali e di servizio maturati fino al 31.12.2016 (v., per la signora Giamberini, all. B al **doc. 2**);

b. che le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti, così ripartiti:

a) anzianità di servizio punti 25 (punti 35 per i profili di operatore tecnico e operatore di amministrazione);

b) *formazione punti 10*

c) *titoli punti 20*

d) *verifica dell'attività professionale svolta punti 45* (punti 35 per i profili di operatore tecnico e operatore di amministrazione).

c. che, in conformità a quanto previsto nella delibera n. 160/2016, nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1, le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un'idoneità in procedure concorsuali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010.

d. che non saranno valutati i titoli relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2016.

La Commissione giudicatrice, poi, con il verbale n. 1 del 9.10.2017 (**doc. 7**), ha approvato i



criteri di valutazione delle varie tipologie di titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 citato del Bando.

Ed, inoltre, per quanto qui interessa, nella medesima sede, la Commissione ha approvato una legenda esplicativa (v. pag. 4 del verbale), dalla quale è possibile comprendere le motivazioni in ipotesi di mancata valutazione.

Di seguito una riproduzione della citata legenda:

N.V.	non valutabile	Titolo non riconducibile ad alcuna categoria individuata dalla Commissione (verbale 1)
G.V.	già valutato	Titolo oggetto di valutazione in altri titoli (specificando valutato in...)
N.C.	non completo	Titolo con insufficienti o errate informazioni utili ai fini della valutazione
F.T.	fuori termine	Titolo acquisito o attività svolta dopo il 31/12/2011
N.R.	non rilevante	Titolo relativo ad attività non significative per il profilo bando
S.R.	saturatione	Titolo oltre la soglia del punteggio massimo della categoria di appartenenza

* * *

Ebbene, dei titoli prodotti dalla odierna ricorrente, parte **non sono stati valutati** e parte **sono stati valutati erroneamente**.

In particolare, per una sintesi introduttiva:

- Non sono stati valutati i seguenti titoli:
 - La partecipazione a progetti di ricerca internazionali attestata con Decreto del Direttore Generale CNR
 - Incarichi particolari conferiti dal Direttore di Istituto, aggiuntivi rispetto alla partecipazione al progetto di ricerca scientifica a cui partecipa nel suo ruolo tecnico;
 - Incarichi ed esperienze professionali acquisiti presso altri enti;
 - Incarichi di docenza per docenze eseguite presso altri enti (in particolare università).



- Altri titoli riportati nella relazione delle Attività certificata dal Direttore di Istituto (a disposizione della Commissione) e citati nel Curriculum valutato dalla Commissione.

Analoghi titoli sono invece stati valutati ad altri candidati, come si dimostrerà più avanti nel dettaglio.

- Sono stati valutati erroneamente, classificandoli in categorie cui è assegnato un punteggio più basso di quello a loro realmente spettante, i seguenti titoli:
 - Pubblicazioni
 - Incarichi istituzionali assegnati dal Direttore di Istituto

Analoghi titoli sono invece stati valutati ad altri candidati sotto le voci/categorie appropriate, come si evince dall'analisi più avanti svolta.

-

Ma, analizziamo, con ordine, le singole valutazioni errate, tenendo presente che, per poter comprendere le contestazioni che seguiranno, occorre far riferimento al **Curriculum** allegato alla **Scheda di valutazione della signora Giamberini (doc. 4)**, il quale è una copia di quello allegato alla domanda di partecipazione della stessa, ma vi sono appuntate sopra le categorie di punteggio (tra quelle elencate nel verbale 1 della Commissione) a cui la Commissione ha ricondotto ogni singolo titolo:

B) TITOLI PROFESSIONALI

1. PROGETTI E INCARICHI DI LAVORO c/o IL CNR

1.1. PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CAMPAGNE

- **Progetti n. 2, 3 e 4 (pagg. 15 e 16 Curriculum):** si tratta di tre progetti di ricerca internazionale, cui la candidata ha partecipato presso Qatar University, a Doha, in Qatar, di seguito meglio specificati:

Partecipazione a progetto di ricerca internazionale presso Qatar University su: caratterizzazione delle emissioni della discarica RSU di Umm al Afai, Doha
Partecipazione a progetto di ricerca internazionale presso Qatar University su: caratterizzazione dell'inquinamento da particolato atmosferico della città di Doha
Partecipazione a progetto di ricerca bandiera presso Qatar University su "Water, Air and Food security in



Sono stati considerati titoli “NV”-“non valutabili”.

Ma, come si può ricavare dalla Relazione “certificata” dal Direttore della Struttura di Geoscienze e Georisorse (**all. A al doc. 2**, v. pag. 3), in tutti e tre i casi si tratta di un congedo per motivi di studio e ricerca formalmente autorizzato dal Direttore Generale del CNR – prot. n. 0059507 dell’1 agosto 2014 dell’amministrazione centrale del CNR.

Non si vede pertanto perché tali progetti di ricerca non dovrebbero essere ricompresi, all’interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C3.1 Partecipazione a progetti e campagne internazionali* (v. pag. 3 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**) cui sarebbe conseguito il punteggio di 0,4 punti x 3 progetti = **1,2 punti**.

Tanto più che, né il Bando, né il verbale di approvazione dei criteri di valutazione definiti dalla Commissione (verbale n. 1), introducono alcuna preclusione in proposito.

Qui si tratta di progetti di ricerca (tra l’altro congiunti con il CNR) seguiti all’estero, ma nell’ottica di una formazione da spendere nel CNR; su questa motivazione poggia infatti il decreto di autorizzazione al congedo del Direttore Generale del CNR (**doc. 18**), adottato ai sensi dell’art. 34 del DPR 16.10.1979, n. 509, che disciplina i congedi per motivi di studio e ricerca connessi con le finalità dell’Ente (ad esempio in caso di progetti di ricerca congiunti, come quello in esame), per i quali non è prevista l’aspettativa ed il dipendente rimane in servizio (v. i contenuti del **doc. 18**).

*

- Campagne di monitoraggio e campionamento svolte dalla ricorrente all’interno del progetto di cui al n. 8 (pag. 17 Curriculum): si tratta del “Progetto di monitoraggio ambientale delle matrici acqua e aria nell’area di interesse della discarica “Fosso del Cassero” di Serravalle Pistoiese”, il quale è stato valutato solo come C3.2, ovvero partecipazione a progetto di ricerca “nazionale”.

Ma se si legge il contenuto della Relazione certificata All. 2 alla domanda di partecipazione, a pag. 5 si vedrà che – nell’ambito di tale progetto – la candidata ha curato la progettazione e



l'esecuzione delle campagne di campionamento e le analisi di laboratorio per cinque campagne di monitoraggio della qualità dell'aria all'esterno della discarica, di una campagna di campionamento della concentrazione di metano aerodisperso all'interno della discarica e di una campagna di campionamento del biogas dalle linee di captazione, per un totale di 7 campagne che, secondo quanto stabilito dalla Commissione, avrebbero dovuto essere valutate singolarmente all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C3.2 Partecipazione a progetti e campagne nazionali* (v. pag. 3 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**), cui sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x 7 campagne = **1,4 punti**. Del resto, anche ad altri candidati, la partecipazione ad una singola campagna è stata valutata come partecipazione a tutto un progetto: si veda ad es. Daniele Ammoscato, titoli 35, 36, 37, nell'estratto del CV (**doc. 14**) di seguito riportato: partecipazione a tre campagne di misura di pochi giorni che sono state valutate come partecipazione a tre progetti.

35. Campagna di misure mercurio nell'ambito del progetto "Global Mercury Observation System – GMOS" presso Osservatorio Vulcanologico INVG Pizzi Deneri, Monte Etna, (periodo: 25 luglio-02 agosto 2012);	C3.2
36. Set-up strumentazione analitica da installare su aeromobile per voli aerei da eseguire nell'ambito del progetto "Global Mercury Observation System – GMOS", presso la società BLOM-CGR di Parma, (periodo: 10-16 giugno 2012	C3.2
37. Partecipazione alla CAMPAGNA OCEANOGRAFICA FENICE, dal 25/10 all'8 11. 2011 per la misure del mercurio atmosferico, dell'Ozono, degli NOx e del mercurio disciolto nella colonna d'acqua.	C3.2

TOTALE PUNTI DA AGGIUNGERE per i progetti e le campagne non valutati: 2,6 punti.

*

1.2. INCARICHI

- **Incarico n. 3 (pag. 18 Curriculum):** *certificazione del direttore IGG e coordinatore del progetto della nomina a responsabile della comunicazione per il progetto europeo H2020 "ECOPOTENTIAL":* è stato considerato titolo "GV" già valutato, perché nella categoria Progetti di ricerca è stata valutata la partecipazione al Progetto di ricerca H2020 ECOPO-TENTIAL.



In realtà, si tratta di un ruolo ufficiale previsto dalla Description of Action del Progetto, previsto tra i compiti istituzionali del coordinamento, e aggiuntivo rispetto alla partecipazione al progetto come attività di ricerca, e quindi da valutare separatamente.

Anche perché non vi è nessuna indicazione di segno contrario al riguardo, sia nel Bando che nel verbale 1 della Commissione.

Esso doveva pertanto essere valutato, all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C4.2 procedimento tecnico e amministrativo rilevante* (v. pag. 3 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**) cui sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x anno /frazione trimestrale e quindi qui pari a **0,2 punti complessivi**.

*

- Incarico n. 4 (pag. 19 Curriculum): *certificazione del direttore IGG e coordinatore del progetto: nomina a membro del Comitato di Coordinamento del progetto europeo H2020 “ECOPOTENTIAL”*: è stato considerato titolo “GV” già valutato, perché nella categoria Progetti di ricerca è stato valutata la partecipazione al Progetto di ricerca H2020 ECOPO-TENTIAL.

In realtà, si tratta di un incarico formale, previsto tra i compiti del coordinamento, e aggiuntivo rispetto alla partecipazione al progetto come attività di ricerca, e quindi da valutare separatamente.

Esso doveva pertanto essere valutato, all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C4.2 procedimento tecnico e amministrativo rilevante* (v. pag. 3 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**) cui sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x anno /frazione trimestrale e quindi qui pari a **0,2 punti complessivi**.

*

- Incarico n. 5 (pag. 19 Curriculum): *certificazione del direttore IGG e coordinatore del progetto: nomina a Responsabile della redazione della Newsletter del progetto europeo H2020 “ECOPOTENTIAL” da Febbraio 2016 a oggi (4 numeri pubblicati nel 2016 in Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre)*: è stato considerato titolo “GV” già valutato, perché



nella categoria Progetti di ricerca è stato valutata la partecipazione al Progetto di ricerca H2020 ECOPOTENTIAL.

In realtà, si tratta di un incarico formale, previsto tra i compiti del progetto a carico di IGG, e aggiuntivo rispetto alla partecipazione al progetto come attività di ricerca, e quindi da valutare separatamente.

Esso doveva pertanto essere valutato, all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C4.2 procedimento tecnico e amministrativo rilevante* o *C4.5 procedura tecnica informatica e attivo* (v. pagg. 3 e 4 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**) cui sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x anno /frazione trimestrale e quindi qui pari a **0,2 punti complessivi**.

*

- **Incarico n. 6 (pag. 19 Curriculum):** *certificazione della nomina a membro del comitato promotore delle conferenze di divulgazione scientifica "Areaperta" dell'area della ricerca di Pisa*: è stato valutato all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C6.1 – componente / segretario di commissione di concorso / procedimento complesso amministrativo/tecnico / gara d'appalto, collaudo, inventario* – 0,15 punti (v. pag. 4 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**).

Avrebbe invece dovuto essere valutato nella categoria *C4.3 Struttura organizzativa rilevante*, in quanto il comitato promotore delle conferenze è composto da personale incaricato dai direttori di istituto dell'Area della ricerca di Pisa e opera con la massima autonomia decisionale nella definizione del programma scientifico e realizzazione delle conferenze. Si può definire come struttura complessa non subordinata ai singoli istituti.

Avendo partecipato la ricorrente al Comitato in maniera continuativa dal 2011 ad oggi, a tale corretta valutazione sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x anno /frazione trimestrale e quindi pari a 0,2 punti x 5 anni = 1 punto.

TOTALE PUNTI DA AGGIUNGERE per gli incarichi non valutati o non correttamente valutati: 1,45 punti.



*

1.3. ORDINI DI SERVIZIO

- **Ordine di servizio n. 1 (pag. 19 Curriculum):** *ODS/65/ST: a) nomina a referente dell' Istituto per l' Area Europea e Internazionale per diffusione News e come punto di contatto con l' Ufficio Relazioni Internazionali centrale del CNR (REI_CNR):* è stato valutato all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria C6.1 – *componente / segretario di commissione di concorso / procedimento complesso amministrativo/tecnico / gara d'appalto, collaudo, inventario* – 0,15 punti (v. pag. 4 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**).

Avrebbe invece dovuto essere valutato nella categoria C6.3 - *incarico istituzionale di rappresentanza giuridica internazionale/nazionale, nonché di natura tecnica/amministrativa*, in quanto si tratta di un incarico che comprende il mantenimento dei contatti con l'ufficio relazioni internazionali del CNR, con APRE e con gli uffici che comunicano con l'istituto riguardo alle attività istituzionali, i bandi europei e internazionali, le attività di formazione, e la diffusione delle informazioni alla Direzione, ai responsabili delle aree tematiche di ricerca e al personale interessato relativo alle attività istituzionali, con particolare riguardo ai bandi di ricerca.

Si tratta di un incarico ricoperto per tre anni e, quindi, a tale corretta valutazione sarebbe conseguito il punteggio di 0,16 punti x 3 anni = **0,48 punti**.

*

- **Ordine di servizio n. 2 (pag. 20 Curriculum):** *ODS 63/ST: Nomina a referente IGG per le attività di relazione con APRE, AIRE, strutture CNR di Bruxelles e in genere per tutte le attività di relazioni internazionali:* è stato valutato all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria C6.1 – *componente / segretario di commissione di concorso / procedimento complesso amministrativo/tecnico / gara d'appalto, collaudo, inventario* – 0,15 punti (v. pag. 4 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**).

Avrebbe invece dovuto essere valutato nella categoria C4.3 *Struttura organizzativa rilevante*,



in quanto si tratta della partecipazione a una struttura complessa del CNR, non subordinata ai singoli istituti.

Si tratta di un incarico ricoperto per tre anni e, quindi, a tale corretta valutazione sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x 3 anni = 0,6 punti.

*

- Ordine di servizio n. 3 (pag. 20 Curriculum): *ODS/65/ST: b): nomina a rappresentante per l' Area della Ricerca di Pisa nel gruppo di lavoro "Consultazione Tecnica per Bandi di Supporto alla Ricerca" istituito dalla Conferenza Regionale per la Ricerca e l' Innovazione della Regione Toscana.:* è stato valutato all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria C6.1 – componente / segretario di commissione di concorso / procedimento complesso amministrativo/tecnico / gara d'appalto, collaudo, inventario – 0,15 punti (v. pag. 4 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**).

Avrebbe invece dovuto essere valutato nella categoria C6.3 - *incarico istituzionale di rappresentanza giuridica internazionale/nazionale, nonché di natura tecnica/amministrativa*, in quanto si tratta di un incarico che comprende la partecipazione a incontri di consultazione convocati presso la sede della Regione Toscana riguardanti la pubblicazione di bandi regionali di supporto alla ricerca scientifica, inclusi i bandi istituiti su fondi europei (FESR/FES/FC/FEARS / POR) e la consultazione con la direzione e i ricercatori CNR in preparazione agli incontri e per la restituzione dei risultati..

Si tratta di un incarico ricoperto per tre anni e, quindi, a tale corretta valutazione sarebbe conseguito il punteggio di 0,16 punti x 3 anni = 0,48 punti.

*

- Ordine di servizio n. 4 (pag. 21 Curriculum): *OS 00/07/GG: Sistema di Controllo e Tracciabilità dei Rifiuti: conferimento incarico di responsabile per l'Istituto di Geoscienze e Georisorse:* è stato valutato all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria C6.1 – componente / segretario di commissione di concorso / procedimento complesso amministrativo/tecnico / gara d'appalto, collaudo, inventario – 0,15 punti (v.



pag. 4 del verbale 1 della Commissione – **doc.6**).

Avrebbe invece dovuto essere valutato nella categoria *C4.3 Struttura organizzativa rilevante*, in quanto trattasi di una attività continuativa da svolgere in coordinamento con i responsabili dei laboratori e della sicurezza, da esercitare in piena autonomia.

A conferma, lo stesso incarico è stato valutato sotto la voce C4.3 alla candidata Monica Anichini come si evince dal suo CV agli atti (**doc. 15**).

Si tratta di un incarico ricoperto per cinque anni e, quindi, a tale corretta valutazione sarebbe conseguito il punteggio di 0,2 punti x 5 anni = 1 punto.

TOTALE PUNTI DA AGGIUNGERE per gli ordini di servizio non correttamente valutati: 2,56 punti.

*

2. CONTRATTI DI LAVORO E INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL CNR

2.1. CONTRATTI DI LAVORO

- **Tutti i contratti di lavoro precedenti all'assunzione c/o il CNR elencati ai nn. da 1 a 5 delle pagg. 32 e ss. del Curriculum:** sono stati considerati titoli "NV" – non valutabili, in quanto non riconducibili ad alcuna categoria individuata dalla Commissione nel Verbale 1.

Trattandosi, in realtà - come si può vedere dalla relazione e dal curriculum stessi allegati alla domanda di partecipazione della ricorrente - di incarichi professionali tutti riconducibili all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C4.3 Struttura organizzativa rilevante*, è presumibile che la Commissione abbia deciso di non valutare questi titoli solo in quanto maturati al di fuori del CNR.

In realtà, però, né all'interno del Bando, né nel Verbale 1 in cui la Commissione ha definito i criteri di valutazione, si specifica che i titoli debbano essere maturati solo all'interno del periodo di servizio CNR.

La valutazione del periodo di servizio, infatti, è funzionale solo alla determinazione dell'anzianità, ma non della valutazione dell'esperienza professionale, che non può certa-



mente prescindere dall'esperienza (pertinente) maturata dal candidato/a anche in enti diversi dal CNR.

Ed, infatti, nella valutazione della ricorrente, ad esempio le pubblicazioni antecedenti dell'entrata in servizio al CNR sono state regolarmente valutate.

Inoltre, altri candidati hanno visto regolarmente valutate esperienze professionali e incarichi precedenti all'assunzione CNR.

Si veda, ad esempio, il candidato Federico Salvador (**doc. 16**), a cui sono stati valutati contratti di impiego e collaborazione occasionale presso aziende private e altri laboratori precedenti all'assunzione al CNR (v. incarichi n. 59, 61 e 62), come da estratto del suo CV che segue:

59	descrizione del titolo: Incarico di collaborazione occasionale presso il laboratorio TASC di Trieste	
	data : 06/02/2001 protocollo : 34 pos. 35	C43X0,5
	rilasciato da : Laboratorio Nazionale TASC - INFM	
	periodo di attività : dal 06/02/2001 al 31/03/2001	
60	descrizione del titolo: Incarico di collaborazione occasionale presso il laboratorio TASC di Trieste	
	data : 30/10/2000 protocollo : 201 pos. 35	GV
	rilasciato da : INFM – Istituto nazionale per la Fisica della Materia	
	periodo di attività : dal 06/11/2000 al 05/02/2001	
61	Impiegato presso la I.B.S. (International Biomedical System) s.r.l. dal 06/04/1999 al 05/11/2000 come tecnico di laboratorio con mansioni di progettazione, sviluppo e realizzazione di apparecchiature meccaniche utilizzate nel laboratorio di ricerca e sulle linee di produzione.	C44X1,5
62	Impiegato presso la Servola s.p.a. dal 24/08/1998 al 31/03/1999 con mansioni di manutentore meccanico/strumentista.	C44X0,5

Anche i contratti di lavoro della signora Giamberini, avrebbero dovuto dunque essere valutati come segue:

1. descrizione del titolo: <i>Impiego a tempo indeterminato presso l'azienda TEA Sistemi S.p.A. in qualità di ricercatore – livello Quadro del CCNL delle aziende metalmeccaniche.</i>
periodo di attività dal: 08/10/2008 al 31/03/2011
altre informazioni: <i>Tipo di attività o settore:</i> Ricerca applicata nel settore dell'ingegneria ambientale. La società è una azienda "spin-off" del dipartimento di Ingegneria dell' Ambiente e del Territorio dell'Università degli Studi di Pisa. Principali attività e responsabilità: Project Manager, con ampia autonomia e responsabilità sulla gestione dei progetti di ricerca (vedi CV per dettagli).



Valutazione pertinente: C4.3 x 3 anni = 0,6 punti complessivi

2. descrizione del titolo: <i>Impiego a tempo determinato presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana (ARPAT) – Area della Direzione Tecnica – contratto di lavoro.</i>
periodo di attività dal 01/09/2007 al 31/08/2008
<p><i>Tipo di attività o settore:</i> Pubblica Amministrazione - L'Area della Direzione Tecnica è una funzione in staff alla Direzione Generale di ARPAT</p> <p><i>Lavoro o posizione ricoperti:</i> Dipendente a tempo determinato e pieno come collaboratore tecnico professionale ad indirizzo chimico dell'Area della Direzione Tecnica ARPAT – categoria D1</p> <p><i>Principali attività e responsabilità:</i> la bonifica del sito di interesse nazionale di Piombino, la creazione dell'anagrafe regionale dei siti contaminati, l'appalto per la gestione dei rifiuti speciali e l'appalto per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dai dipartimenti ARPAT</p>
Valutazione pertinente: C4.3 x 1 = 0.2 punti

3. descrizione del titolo: <i>Impiego a tempo indeterminato presso la società di ingegneria TEA Ambiente S.r.l. - livello "Quadro" del CCNL delle aziende metalmeccaniche</i>
periodo di attività dal: 1 gennaio 2003 al 3 agosto 2007
<p><i>Tipo di attività o settore:</i> Consulenza e ingegneria ambientale</p> <p><i>Lavoro o posizione ricoperti:</i> impiegata a livello "quadro aziendale" a tempo indeterminato e pieno CCNL az. Metalmeccaniche</p> <p><i>Principali attività e responsabilità:</i> Responsabile di progetto. Sono stata responsabile del budget, del personale assegnato e della conduzione tecnica dei progetti, con un ampio livello di autonomia e responsabilità di numerosi progetti. (vedi CV)</p>
Valutazione pertinente: C4.3 = 0.2 x 5 anni = 1 punto

3. descrizione del titolo: <i>Impiego a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, presso la società Tea Sistemi S.p.A. con il ruolo di "ricercatore"</i>
periodo di attività dal: 02/03/1998 - 31/12/2002
<p><i>Tipo di attività o settore:</i> Ingegneria ambientale e consulenza alle imprese, in particolare nei settori gestione dei rifiuti, bonifiche, studi di impatto ambientale e certificazione ambientale. TEA Sistemi è nata a inizio 1998 come spin-off del Consorzio Pisa Ricerche, centro TEA (Tecnologie Energetiche ed Ambientali)</p> <p><i>Principali attività e responsabilità:</i> Project Manager, con ampia autonomia e responsabilità sulla gestione di numerosi progetti (vedi CV).</p>
Valutazione pertinente: C4.3 = 0.2 x 5 anni = 1 punto



descrizione del titolo: <i>Responsabile del laboratorio di analisi chimiche - Ageco 2 S.r.l. di Capannori (LU) –dipendente a tempo indeterminato – categoria quadro A2 CCNL “Chimici”</i>
periodo di attività dal 5/05/1996 al 22/12/1996
<i>Tipo di azienda:</i> Trattamento di rifiuti industriali non pericolosi; deposito intermedio di rifiuti industriali pericolosi e non; bonifiche da amianto e PCB <i>Principali mansioni e responsabilità:</i> responsabile del laboratorio chimico; controllo analitico di rifiuti pericolosi trattati dall’azienda; ricerca e sviluppo, consulenza normativa alle imprese.
Valutazione pertinente: C4.3 x 1 = 0.2 e C4.1 – laboratorio = 0.2

TOTALE PUNTI DA AGGIUNGERE per i contratti di lavoro non valutati: 3,2 punti.

*

2.2. CONTRATTI E INCARICHI DI CONSULENZA

- Tutti gli incarichi di consulenza precedenti all’assunzione c/o il CNR elencati ai nn. da 1 a 10 delle pagg. 36 e ss. del Curriculum: sono stati considerati titoli “NV” – non valutabili, in quanto non riconducibili ad alcuna categoria individuata dalla Commissione nel Verbale 1.

Trattandosi, in realtà - come si può vedere dalla relazione e dal curriculum stessi allegati alla domanda di partecipazione della ricorrente - di 10 incarichi professionali per procedimenti tecnici e/o funzioni rilevanti, e quindi tutti riconducibili all’interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria *C4.2 Procedimento tecnico e/o amministrativo e/o funzione rilevante*, è presumibile che la Commissione abbia deciso di non valutare questi titoli solo in quanto maturati al di fuori del CNR, esattamente come avvenuto per i contratti di lavoro di cui sopra.

Ma, per le stesse ragioni indicate in tale sede, anche i presenti incarichi di consulenza avrebbero dovuto essere regolarmente valutati, nei termini che seguono:

1. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza per la Presentazione del lavoro svolto da ARPAT sull'anagrafe dei siti contaminati al Convegno della Provincia di Firenze “Piano Operativo di censimento dei siti potenzialmente contaminati” del 19 settembre 2008</i>
periodo di attività dal: 19 settembre 2008



Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

2. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza per la redazione dello studio di impatto ambientale per una centrale termoelettrica a ciclo combinato in provincia di Matera – 2003</i>

periodo di attività dal: 3-30 giugno 2003
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

3. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza per la caratterizzazione ambientale della discarica Le Strillaie – GR – settembre 2002</i>
--

periodo di attività dal: 2 settembre al 30 settembre 2002
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

4. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza per attività di ricerca per il progetto RRAT (Rete università – imprese regionali per l'alta tecnologia) – ottobre 2001</i>

periodo di attività dal: 1 ottobre 2001 al 31 ottobre 2001

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

5. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza per attività di ricerca per la discarica Belvedere di Legoli (PI) – giugno 2000</i>

periodo di attività dal: 1 giugno 2000 – 31 luglio 2000
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

6. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza per redazione del progetto di bonifica della discarica GEA di Ospedaletto (PI) – gennaio 1999</i>

periodo di attività dal: 11 gennaio 1999 – 11 maggio 1999
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

7. descrizione del titolo: <i>Incarico di consulenza presso il Consorzio Pisa Ricerche – Centro TEA (Tecnologie Energetiche e Ambientali)</i>
--

periodo di attività dal: 01/12/1997 – 28/02/1998

<i>Principali attività e responsabilità:</i> Project Manager. Ho lavorato su 5 progetti diversi (vedi CV)



Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

8. descrizione del titolo: <i>incarico di consulenza per la redazione di un rapporto su “il mercato della consulenza e della formazione nel settore della sicurezza del lavoro, in lingua inglese – novembre 2007</i>
--

altre informazioni: Redazione di un’indagine di mercato nel settore della consulenza e formazione sulla sicurezza del lavoro in Italia per conto di una società di consulenza americana
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

9. descrizione del titolo: contratto di servizi presso ERM Italia S.r.l. Milano
--

periodo di attività dal: 01/07/1997 al 31/11/2007
--

altre informazioni: la ricorrente ha lavorato su tre progetti diversi (vedi CV)
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

10 descrizione del titolo: <i>incarico di consulenza su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e chimica ambientale - contratto</i>

periodo di attività dal 20/11/1995 - al 15/04/1996

altre informazioni: Consulente su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e chimica ambientale; Ho lavorato su tre progetti diversi (vedi CV)
--

Valutazione pertinente: C4.2 – punti 0,2

TOTALE PUNTI DA AGGIUNGERE per gli incarichi di consulenza non valutati: 2 punti.

*

3. INCARICHI DI DOCENZA (anche precedenti al servizio c/o il CNR)

- Tra gli incarichi di docenza elencati **alla pag. 39 e ss. del Curriculum**, non sono stati valutati alla candidata ben 22 incarichi di docenza e tutoraggio su 24 indicati (tra cui la maggior parte svolti presso il Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa – una nota e prestigiosa università statale), senza che sia comprensibile la ragione di tale scelta della Commissione.

Tra i criteri di valutazione degli incarichi di docenza, infatti, il verbale 1 della Commissione si limita, al punto C5, a parlare di “*attività di docenza in corsi di formazione e tutoraggio*”



senza alcuna maggiore precisazione, eccetto la ripartizione dei punteggi come segue:

- incarichi di docenza di durata 1-2 giorni punti 0,3
- incarichi di durata > 2 giorni punti 0,5
- singolo tutoraggio punti 0,3

Per tale ragione, non si vede perché anche gli incarichi in oggetto non siano stati valutati, all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria C5 sopra ricordata, anche tenuto conto che ciò, invece, è avvenuto per altri candidati.

Io però non li metterei questi esempi, perché dovremmo suggerire che il dubbio è che

Il punteggio della ricorrente dovrà quindi essere ricalcolato tenendo conto di:

- **20 docenze (nn. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 alla pag. 39 e ss. del Curriculum) di durata entro 1-2 giorni: 0,3 punti x 20 = 6 punti**
- **6 incarichi di tutoraggio documentati presso il Master in Gestione dell'Ambiente della scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa (v. n. 6 alla pag. 40 del Curriculum): 0,3 punti x 6 = 1,8 punti**
- **1 incarico di tutoraggio come relatore di tesi presso l'Università degli studi di Pisa (v. n. 9 alla pag. 41 del Curriculum): 0,3 punti x 1 = 0,3 punti**

TOTALE PUNTI DA AGGIUNGERE per gli incarichi di docenza non valutati: 8,1 punti.

*

4. FORMAZIONE

Infine, non è stata valutata alla ricorrente come titolo valido l'organizzazione del corso di formazione "*Medicina di alta montagna: fisiopatologia di alta quota – strategie di acclimatamento e primo soccorso*" (n. 11 della sezione "**Formazione**" a pag. 7 del Curriculum), che avrebbe dovuto essere ricompresa all'interno dei TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO, nella categoria C6.2 – *Organizzazione convegni/seminari/corsi di formazione.*

Dovranno quindi essere aggiunti al punteggio complessivo della candidata **0,15 punti.**

*



Da quanto precede, i titoli prodotti dalla ricorrente nella procedura selettiva in oggetto, dovranno quindi essere complessivamente rivalutati, con assegnazione alla stessa di un punteggio aggiuntivo complessivo di **punti 20** come risultante dalla tabella che si produce (v. **doc. 17**).

*

Conclusioni:

Alla luce dei motivi di diritto che precedono, il punteggio corretto che dovrebbe essere assegnato alla ricorrente a seguito della rivalutazione dei suoi titoli e della sua anzianità è il seguente.

Anzianità	3.58
Formazione	10
Titoli	20
Valutazione delle attività ultimo triennio	45
TOTALE	78.58

Tale punteggio, se applicato alla graduatoria ufficialmente approvata dal CNR (**doc. 3**) porterebbe la ricorrente alla posizione **n. 38** e quindi in posizione utile alla progressione orizzontale in oggetto, per la quale sono disponibili 127 posti.

Se applichiamo, invece, tale punteggio alla graduatoria rideterminata nei termini di cui al 1° motivo di diritto, ovvero non conteggiando i 6 punti assegnati ai candidati che hanno conseguito una idoneità in precedenti selezioni (che è la graduatoria di cui al **doc. 8**), la ricorrente risulterebbe addirittura in posizione **n. 32**.

Dall'attribuzione del corretto punteggio discenderà quindi il posizionamento della ricorrente nella graduatoria in posizione utile alla progressione economica con effetti dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, ovvero il 1° gennaio 2017 (come riportato anche nelle premesse conclusive del bando), da cui decorrerà anche il suo diritto



to al pagamento degli arretrati.

P.Q.M.

la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, formulata espressa riserva di azione per i titoli non azionati e per più ampie ed ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte, chiede che il tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, voglia fissare udienza per la discussione del presente ricorso, alla quale dovrà comparire la convenuta previa sua costituzione a norma di legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa - Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni dettagliate nel ricorso,

1. accertare e dichiarare, previa occorrendo disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di efficacia degli atti meglio indicati in epigrafe, il diritto della ricorrente:

- al ricalcolo dei punteggi attribuiti ai candidati presenti nella graduatoria finale approvata il 29.12.2017 (**doc. 3**), senza conteggiare i 6 punti previsti dall'art. 4, comma 2 del Bando per chi abbia conseguito un'idoneità in procedure concorsuali bandite dal CNR a far data dal 1° gennaio 2010;
- al ricalcolo del punteggio attribuito alla anzianità di servizio dei candidati presenti nella graduatoria finale approvata il 29.12.2017 (**doc. 3**), senza decurtare i primi 4 anni di servizio;
- alla rivalutazione dei titoli dalla stessa presentati nella selezione in oggetto, nei termini indicati nel 3° motivo di diritto sopra dedotto;

2. per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di punti 78,58 (in luogo degli attuali 68,31 punti) o nella diversa misura accertata in corso di causa, con conseguente rettifica della graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017 (**doc. 3**), relativo alla selezione interna per titoli, indetta



con bando n. 364.259 dell'1.06.2017 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012, relativa alla progressione dal livello VI al livello V nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca;

3. pertanto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione economica dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2017;

4. condannare il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche ad inquadrare la ricorrente nel livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed a corrispondere le differenze retributive e contributive alla stessa spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria:

A) Si producono i seguenti documenti:

1. bando n. 364.259 dell'1.06.2017, con allegata rettifica del 30.10.2017;
2. domanda di partecipazione al concorso della ricorrente, con allegata relazione certificata (all. A) e curriculum (all. B);
3. provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017, con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione;
4. Scheda di valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente;
5. Estratti del CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e del CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005;
6. delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 160 del 21.12.2016;
7. verbale della Commissione n. 1 del 9.10.2017;
8. prospetto di confronto tra la i punteggi riportati dai candidati nella graduatoria ufficiale e quelli che avrebbero riportato se non fossero stati attribuiti 6 punti per le idoneità conseguite in precedenti selezioni del CNR (in questo secondo caso ordinati dal 1° al



180°);

8bis. dettaglio del calcolo effettuato per addivenire ai punteggi che ogni singolo candidato avrebbe riportato se non fossero stati attribuiti 6 punti per le idoneità conseguite in precedenti selezioni del CNR e confronto tra punteggi ufficiali e punteggi ricalcolati;

9. verbale della Commissione n. 9 del 28.12.2017;

10. comunicato della CGIL del 22.02.2018;

11. complessivo ricalcolo del punteggio, effettuato su tutti i candidati, senza decurtare i primi 4 anni di anzianità di servizio;

12. prospetto di confronto tra la graduatoria ufficiale e quella risultante dal ricalcolo effettuato nel doc. 11;

13. Regolamento del personale del CNR;

14. Curriculum del candidato Daniele Ammoscato;

15. Curriculum della candidata Monica Anichini;

16. Curriculum del candidato Federico Salvador;

17. Tabella di sintesi contenente la nuova valutazione dei titoli professionali e di servizio della ricorrente (titoli indicati sotto la lett. C a pag. 3 del verbale 2/2017 della Commissione), a parziale correzione della Scheda di valutazione prodotta come doc. 4;

18. Decreto del Direttore del CNR di autorizzazione al congedo della ricorrente.

B) Senza inversione dell'onere della prova, si chiede di ordinarsi al C.N.R., ex art. 210 c.p.c., la produzione:

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nonché, in particolare, quello da cui si posano evincere i calcoli effettuati dalla Commissione per attribuire ai candidati il punteggio inerente l'anzianità di servizio ed i 6 punti relativi alle idoneità conseguite in precedenti selezioni indette dallo stesso CNR;

- se ritenute occorrenti, delle domande di partecipazione con relativi allegati (relazione e curriculum) di tutti i candidati alla procedura selettiva, con particolare riferimento a quelli collocati nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 139.



C) Ove occorrente, si chiede ammettersi apposita CTU per l'accertamento della correttezza dei calcoli effettuati nei motivi dedotti nel presente ricorso per determinare il punteggio corretto spettante alla signora Giamberini..

Con riserva di ulteriori produzioni documentali e istanze istruttorie a seguito delle avverse deduzioni, eccezioni e difese.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, trattandosi di controversia afferente un rapporto di pubblico impiego, il contributo dovuto è pari ad € 259,00.

Con osservanza.

Lido di Camaiore - Pisa, 27 febbraio 2018.

Avv. Elisa Vannucci Zauli

* * *

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI
CONTROINTERESSATI IN FORME PARTICOLARI EX ARTT. 150 E 151 C.P.C.

Il sottoscritto difensore, rivolge rispettosamente istanza affinché S.E. Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Pisa,

tenuto conto che

- allo stato si configurano come contro-interessati tutti i dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR collocatisi in posizione antecedente alla ricorrente nella graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017 (**doc. 3**), *relativo alla* selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 dell'1.06.2017 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012, relativa alla progressione dal livello VI al livello V nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di *Ricerca* (e dunque, allo stato, dal n. 1 al n. 139);



- che il numero dei controinteressati rende sostanzialmente impossibile o comunque eccessivamente gravosa la notifica nelle forme ordinarie, anche in considerazione della natura nazionale della graduatoria;

considerato

- che quindi è di tutta evidenza come si renda necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria;

- che, a tal fine, nell'ambito della giustizia amministrativa, la più interessata alle notificazioni a molteplici controinteressati, è stata ammessa la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione interessata (*ex multis*, Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, decreto 14.11.2014 n. 19626/2014; I.d. sentenza n. 9506/2013; ordinanza del 19.3.2014);

- che tale modalità di notifica, adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica è idonea a rendere conoscibili gli atti a tutti gli interessati, al pari della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tanto più nel caso che ci occupa dove, dei prevalenti atti della procedura concorsuale, è già data pubblicità sul sito internet del CNR (si v. <http://www.urp.cnr.it/page.php?level=3&pg=47&db=1>) che, pertanto, viene con regolarità consultato dai dipendenti;

- che la stessa giurisprudenza amministrativa, autorizzando la notifica mediante pubblicazione nel sito *web*, ha al contempo non ritenuto necessario procedere con la contestuale pubblicazione dell'estratto dell'atto di notifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ritenendo che *“l'art. 52 c.p.a. , in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consente di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive «in ogni caso» l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”* atteso che *“ quando precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare*



nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione cartacea" (Tar Lazio, Sez. III bis, Sentenza n. 9506/2013);

- che, infatti, il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie relative a graduatorie nazionali dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. con pubblicazione dell'estratto dell'atto di notifica nella Gazzetta Ufficiale – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che pertanto tali principi sono pienamente condivisibili e nulla osta a che possano trovare applicazione anche in sede di giustizia ordinaria;

- tanto è vero che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi soprattutto in controversie avverso il MIUR, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..."* (Tribunale di Genova, Sez. lavoro, R.G. 3578/11 - provvedimento del 01.09.2011, pubblicato sul sito internet del MIUR);

che, al provvedimento citato sono seguiti centinaia di provvedimenti analoghi da parte di Tribunali del lavoro su tutto il territorio nazionale, tutti pubblicati e visionabili sul sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto difensore



rivolge rispettosamente istanza

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c. , affinché la S.V. Voglia autorizzare la ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale del C.N.R., dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come *“i dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR collocatisi in posizione antecedente alla signora Mariasilvia Giamberini nella graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017, relativo alla selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 dell'1.06.2017 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012 e che sarebbero sorpassati in caso di accoglimento del ricorso”*;

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza,

ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice.

Il tutto, disponendo altresì espressamente l'esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Con osservanza.

Lido di Camaiore - Pisa, 27 febbraio 2018.

Avv. Elisa Vannucci Zauli

